

## Allegato C

### LINEE GUIDA ACCORDO STRUTTURATO

#### INDICI DI RISCHIO – VALUTAZIONE RELATIVA ALLA ESISTENZA DI UN ACCORDO STRUTTURATO

1. Al fine di agevolare il contribuente nell'opera di analisi circa la sussistenza di un accordo strutturato volto a generare Disallineamenti da Ibridi Rilevanti è di seguito riportata una lista, non esaustiva, degli Indici di Rischio. Nella valutazione complessiva di una transazione o di una serie di transazioni, le circostanze di seguito riportate rappresentano un indice di esistenza di un accordo strutturato che il contribuente deve tenere in considerazione ai fini della corretta applicazione delle Disposizioni di Contrasto agli Ibridi:
  - a) l'impatto economico del disallineamento da ibridi è stato valutato durante la negoziazione dei termini dell'accordo tra le parti<sup>1</sup>;
  - b) consapevolezza da parte del soggetto passivo o di un'impresa associata che l'accordo sia finalizzato a produrre un Disallineamento da Ibridi Rilevante<sup>2</sup>;
  - c) presenza di un intermediario in un meccanismo di finanziamento tra imprese associate, non giustificato da valide ragioni extrafiscali<sup>3</sup>;
  - d) il disallineamento è il risultato di uno schema di pianificazione fiscale volto ad ottenere un effetto di deduzione senza inclusione o doppia deduzione e il soggetto che lo attua, tenuto conto anche delle circostanze del caso concreto (presenza di pareri resi da consulenti, documentazione esplicativa), può ritenersi consapevole del risultato fiscale ricercato<sup>4</sup>;
  - e) il disallineamento deriva da una particolare condizione contrattuale, una fase o transazione che, nel contesto complessivo dell'operazione posta in essere, non assume rilevanza se non al fine esclusivo o prevalente di creare un effetto di deduzione non inclusione o doppia deduzione, anche in presenza di valide ragioni extrafiscali<sup>5</sup>;
  - f) il disallineamento rappresenta l'elemento o uno degli elementi centrali di uno schema di pianificazione fiscale, sia esso commercializzato o meno come "prodotto fiscale", in cui una parte o tutti i vantaggi fiscali derivano dall'effetto di deduzione senza inclusione o doppia deduzione<sup>6</sup>;

<sup>1</sup> Circolare AdE 2/2022, par.3.3.2, par. 59 punto(i); Report OCSE 2015, par. 319/323, ATO, par.24.

<sup>2</sup> Circolare AdE 2/2022, par.3.3.2(ii); Report OCSE 2015, par. 320; ATO, par.34.

<sup>3</sup> Report OCSE 2015, par. 325.

<sup>4</sup> Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag.60(i) - Report OCSE 2015, par.330 - ATO 2021, Par. 26(i).

<sup>5</sup> Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag.61(ii) - Report OCSE 2015, par. 326 - ATO 2021, Par. 26(ii).

<sup>6</sup> Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag.61(iii) - Report OCSE 2015, par. 335 - ATO 2021, Par. 26(iii).



- g) uno schema di pianificazione fiscale è commercializzato principalmente in favore di contribuenti residenti o localizzati in uno Stato in cui può verificarsi il Disallineamento da Ibridi Rilevante<sup>7</sup>;
- h) l'effetto di deduzione senza inclusione o doppia deduzione è stato considerato nella determinazione dei termini economici dell'operazione. Una lista non esaustiva di tali circostanze comprende i seguenti indicatori, con riferimento all'esistenza di<sup>8</sup>:
- (i) una formula che fa esplicito riferimento all'aliquota fiscale di una delle parti della transazione ai fini dell'allocazione del rischio e del rendimento nell'ambito dell'accordo<sup>9</sup>;
  - (ii) prezzi divergenti da quelli di mercato, se tale differenza è facilmente riconducibile alla presenza di un Disallineamento da Ibridi Rilevante<sup>10</sup>;
  - (iii) una clausola di *gross-up* che rappresenta (in tutto o in parte) una compensazione per l'eventuale maggior imposta dovuta qualora vengano meno gli effetti fiscali generati dal Disallineamento da Ibridi Rilevante per una parte dell'accordo<sup>11</sup>;
  - (iv) una clausola di rinegoziazione dei termini dell'accordo, qualora vengano meno gli effetti fiscali generati dal Disallineamento da Ibridi Rilevante per una parte dell'accordo<sup>12</sup>;
  - (v) una clausola che prevede la chiusura del rapporto, qualora vengano meno gli effetti fiscali generati dal Disallineamento da Ibridi Rilevante<sup>13</sup>;
- i) il prodotto è stato offerto o commercializzato soltanto ad un particolare sottoinsieme di potenziali investitori (ad esempio, soggetti residenti o localizzati in un determinato Stato) sulla base della ragionevole possibilità che essi beneficino dell'effetto fiscale derivante da un Disallineamento da ibridi Rilevante<sup>14</sup>;
- j) l'operazione posta in essere avrebbe avuto un risultato economico negativo in assenza del beneficio fiscale derivante dal Disallineamento da Ibridi Rilevante<sup>15</sup>.

<sup>7</sup> Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag.61(iv) - Report OCSE 2015, par. 336 - ATO 2021, par. 26(iv).

<sup>8</sup> Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag.61(v) - Report OCSE 2015, par. 333 - ATO 2021, par. 20.

<sup>9</sup> ATO 2021, par. 21(i).

<sup>10</sup> ATO 2021, par. 21(ii).

<sup>11</sup> ATO 2021, par. 21(iii).

<sup>12</sup> Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag.61(v) - Report OCSE 2015, par. 333 - ATO 2021, par. 21(iii)

<sup>13</sup> Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag.61(v) - Report OCSE 2015, par. 333 - ATO 2021, par. 21(iv)

<sup>14</sup> ATO 2021, par. 21(vi), ATO 2021, par. 21(iv)

<sup>15</sup> Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag.61(vi) - Report OCSE 2015, par. 340

